



**STATUTO
DEL
CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO - CODICI ABRUZZO**

**Titolo I
Principi fondamentali**

Art. 1 (Denominazione e logo)

E' costituita una libera Associazione senza fini di lucro denominata: "**Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI Abruzzo APS/ETS**", per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale associazione di promozione sociale.

L'Associazione assume come simbolo il sole stilizzato con quattro raggi, con la scritta CODICI in orizzontale sulla testata e la scritta Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI Abruzzo, seguita dall'acronimo APS/ETS.

Aderisce al Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI nazionale, diventandone la sede regionale dell'Abruzzo.

In ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione utilizzerà la locuzione "organizzazione di promozione sociale/ente del terzo settore" o l'acronimo "APS/ETS".

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede legale in Pescara in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 15.

La sede dell'Associazione è stabilita dall'assemblea a maggioranza semplice dei presenti. Il Segretario ha la facoltà di istituire ulteriori sedi.

Art. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservazione i soci dell'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 (Scopo)

L'Associazione è una formazione sociale indipendente senza scopo di lucro, a base democratica, fondata sul volontariato il cui scopo sociale esclusivo è quello di intraprendere ogni attività culturale, politica e giuridica tesa alla promozione, all'attuazione e alla tutela dei diritti umani, civili e sociali del cittadino consumatore ed utente sanciti dalle leggi in materia di erogazione di beni e servizi pubblici e privati, in materia di tutela dell'incolumità personale e di contrasto ai fenomeni dell'usura e del racket, in materia di tutela del patrimonio ambientale e faunistico, in materia di erogazione dei servizi finanziari, creditizi e bancari, in materia di tutela del diritto alla salute, in materia di gestione della cosa pubblica al fine di contribuire a contrastare ed eliminare i reati e gli abusi commessi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per affermare una società democratica e solidale, fondata sulla cultura della legalità e combattere ogni forma di reato, abuso, privazione e violenza commesso nei confronti dei cittadini, con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,

economiche, sociali o familiari, anche se non di nazionalità italiana, di cui alla lettera w), comma 1, art. 5, del Codice Terzo settore.

Pertanto, l'Associazione al fine di combattere ogni forma di reato, abuso, privazione e violenza commesso nei confronti dei cittadini e promuovere la cultura della legalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo: persegue la tutela dei diritti umani, civili e sociali, del cittadino consumatore ed utente in materia di erogazione di beni e servizi pubblici e privati, in materia di tutela dell'incolumità personale e di contrasto ai fenomeni dell'usura e del racket, in materia di tutela del patrimonio ambientale e faunistico, in materia di erogazione dei servizi finanziari, creditizi e bancari, in materia di tutela del diritto alla salute e in materia di gestione della cosa pubblica e in particolare:

- tutela i diritti del cittadino consumatore in materia di erogazione di beni e servizi pubblici e privati;
- promuove la sicurezza, la qualità e la igienicità dei prodotti, dei servizi nonché dei processi produttivi e la partecipazione agli stessi, anche attraverso campagne per un'informazione commerciale veritiera, comprensibile, corretta e verificabile su tutti i beni e servizi di godimento individuale e collettivo e l'incentivazione ad un utilizzo di prodotti ecosostenibili che prediligono la filiera corta, il riciclo, la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale e la tutela del risparmio energetico;
- tutela i diritti del cittadino consumatore in materia di acquisto e vendita di prodotti commerciali durevoli e degradabili;
- promuovere l'erogazione di servizi pubblici e privati secondo standard di qualità, efficienza, economicità e trasparenza promuovendo anche il diritto alla partecipazione nei procedimenti delle Pubbliche Amministrazioni e l'accesso gratuito a tutti gli atti pubblici;
- sostiene i diritti del cittadino in materia di tutela dell'incolumità personale e di contrasto ai fenomeni dell'usura e del racket;
- promuove la tutela delle vittime dei reati commessi dalle organizzazioni criminali al fine di favorire l'incolumità personale dei cittadini. In particolare si occupa della tutela delle vittime dei reati dell'usura e del racket attraverso il contrasto dei fenomeni criminali denunciando alle autorità giudiziarie competenti tutti quei casi riconducibili a tali fatti e affiancando la vittima nelle varie fasi stragiudiziali e giudiziarie finanche con la costituzione di parte civile ad adiuvandum nei processi penali, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori o nei giudizi speciali per il risarcimento del danno;
- sollecita un adeguato sostegno, da parte degli organi statali, in termini economici e di accesso al credito alle vittime dei reati di usura e racket e in termini giudiziari per l'erogazione di servizi di tutela giudiziale e stragiudiziale trasparenti, imparziali e con tempistiche brevi al fine di tutelare l'incolumità personale delle vittime;



- tutela i diritti del cittadino consumatore ed utente a poter usufruire di un territorio sano e salvaguardato in maniera tale da affermare il diritto alla salute dei cittadini, attraverso il rispetto e la tutela dell'ambiente, dei beni ambientali e culturali, l'incentivazione dello sviluppo sostenibile teso al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, alla valorizzazione dell'ambiente in genere e al contrasto di ogni forma di abuso e reato commesso a discapito dell'ambiente con l'esposizione dei fatti riconducibili a tali fenomeni all'autorità giudiziaria competente e la costituzione di parte civile nei processi per il risarcimento del danno, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori o nei giudizi speciali;
- tutela dei diritti del cittadino in materia di erogazione dei servizi finanziari, creditizi e bancari;
- promuovere i principi di correttezza, trasparenza ed equità nei servizi finanziari, creditizi e bancari, anche attraverso la richiesta di inibizione alle autorità competenti di tutti quei contratti e documenti che contengono clausole vessatorie, ingannevoli, scorrette e aggressive;
- espone all'autorità giudiziaria competente tutti quei comportamenti che ledano i diritti dei consumatori e degli utenti in materia di erogazione dei servizi finanziari, creditizi e bancari, anche con la costituzione di parte civile nei processi per il risarcimento del danno, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori o nei giudizi speciali, al fine di incentivare la fruizione di un mercato finanziario sano e salvaguardato da parte dei consumatori ed utenti;
- afferma e tutela i principi dettati dall'art. 32 della Costituzione Italiana che riconosce come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività la tutela della salute;
- difende la sicurezza e gli interessi economici e giuridici dei consumatori ed utenti anche con riferimento alla tutela dell'utente dei servizi sanitari pubblici e privati, segnatamente alle violazioni dei diritti delle persone che determinano situazioni di sofferenza, con esplicito riferimento alla salvaguardia della correttezza, trasparenza ed efficacia del rapporto fra il cittadino e le strutture sanitarie pubbliche e private. Afferma la tutela del diritto alla salute anche attraverso la promozione dell'erogazione dei servizi sanitari pubblici e privati e farmaceutici, secondo standard di qualità, efficienza, trasparenza ed economicità;
- agisce presso l'autorità giudiziaria competente per denunciare i comportamenti che determinano situazioni tese ad ostacolare l'affermarsi della tutela del diritto alla salute dei cittadini, finanche con la costituzione di parte civile nei processi per il risarcimento del danno, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori o nei giudizi speciali;
- tutela il diritto dei cittadini a godere di servizi per la collettività erogati dagli enti pubblici secondo standard di efficienza, trasparenza, economicità e parità di accesso, con il contrasto ad ogni forma di reato e abuso commesso nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società ad



essa riconducibili che genera una male gestione degli enti pubblici e sperpero di danaro pubblico;

- denuncia alle autorità giudiziarie competenti gli illeciti commessi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con la costituzione di parte civile nei processi per il risarcimento del danno, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori o nei giudizi speciali;
- sostiene la partecipazione diretta dei cittadini consumatori ed utenti nei procedimenti delle Pubbliche Amministrazioni e l'accesso gratuito a tutti gli atti pubblici al fine di garantire un mercato della gestione pubblica trasparente, condiviso ed efficiente.

L'Associazione, altresì, favorisce il sostegno e la libera manifestazione dell'associazionismo democratico fra i cittadini e promuove il rispetto e l'applicazione dei diritti fondamentali dettati dalla Costituzione Italiana.

Per il conseguimento delle finalità sopra elencate l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo svolge le seguenti attività:

- Formula studi e proposte, ricerche, proposte legislative, tavoli di lavoro, convegni ed altre iniziative da presentare ai soggetti competenti in materia;
- Favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche locali, regionali e nazionali, proponendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi e dei diritti dei cittadini consumatori ed utenti;
- Elabora iniziative per la diffusione delle informazioni presso i cittadini che hanno attinenza con le finalità perseguite dall'Associazione;
- Richiede ai Servizi delle Agenzie competenti abilitate, l'effettuazione di analisi e prove chimiche o chimico - fisiche, geologiche e biologiche, in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell'aria, delle acque e del suolo, in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico, del suolo e degli scarichi idrici;
- Promuove campagne di sensibilizzazione della cittadinanza in materia di diritti del consumatore ed utente, sulla legalità in genere, sui temi dell'usura e del racket;
- Promuove azioni giudiziarie amministrative, tributarie, civili e penali, mediante la presentazione di ricorsi, esposti, denunce, querele, costituzioni di parte civile in processi penali e civili per il risarcimento del danno, costituzioni ad adiuvandum in processi penali, nei confronti di soggetti pubblici, privati e Pubbliche Amministrazioni che ledano i diritti dei cittadini consumatori ed utenti, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori o nei giudizi speciali.

Per l'azione di tutela l'Associazione, promuove gli sportelli di tutela e/o i Centri di Servizio per i Diritti del Cittadino, detti anche CSDC.



L'Associazione, inoltre, avrà come principio formatore la gratuità delle cariche associative.

Art. 5 (Soci)

Possono far parte dell'Associazione, i cittadini in regola con le procedure d'iscrizione che condividano le finalità e gli scopi della stessa e si impegnino a rispettare i deliberati dei suoi organi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e per le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Responsabile locale recante la dichiarazione a condividere e a rispettare lo statuto e le finalità che l'associazione si propone e ad attuare i deliberati degli organi dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea Regionale.

Possono definirsi aderenti al CODICI Abruzzo quei centri o quelle associazioni che non intendono accettare tutte le norme statutarie qui enunciate, pur mantenendo un rapporto di particolare collaborazione, formalizzato con protocolli d'intesa. Tali gruppi possono aggiungere alla loro sigla la dicitura "aderenti al CODICI".

Art. 6 (Recesso/esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni o espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualunque momento notificare la sua volontà di recedere dai partecipi dell'Associazione stessa. Il recesso deve avvenire mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo Regionale. Il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo Regionale riceve la notifica della volontà di recesso.


L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo Regionale e deve essere comunicata a mezzo lettera all'interessato assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 7 (Il patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, quali:



- 
- a) quote associative;
 - b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
 - d) contributi privati;
 - e) contributi o finanziamenti dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - f) rimborsi di organismi internazionali;
 - g) donazioni e lasciti testamentari;
 - h) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - i) entrate derivanti da attività commerciali marginali e produttive.

Art. 8 (Contributi)

I contributi sono costituiti dalla quota associativa dei soci, da erogazioni liberali elargite dai soci o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione e da lasciti testamentari.

L'Assemblea Regionale stabilisce la quota di versamento minimo, da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte o di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.



Il CODICI Abruzzo può accettare le donazioni e i lasciti testamentari, con beneficio di inventario, destinando i beni ricevuti e le loro rendite, secondo gli accordi previsti, esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, secondo la normativa vigente.

E' fatto divieto di impiegare i contributi, le donazioni e i lasciti testamentari per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente Statuto.

Art. 9 (Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità previste nel presente Statuto, secondo la normativa vigente. E' fatto divieto di impiegare i beni detenuti dall'Associazione per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente Statuto.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lg. n. 117/2017, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel



presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 10 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'Assemblea Regionale delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque vincolata alle finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e degli avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nel presente Statuto.

Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in obbligazioni, fondi d'investimento, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che l'Assemblea Regionale ritenga opportune.

Sono comunque vietate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, agli associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità.

Art. 12 (Durata e scioglimento dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione dell'Assemblea Regionale, con voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati, appositamente convocata dal Comitato Direttivo Regionale la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni che operino in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lg. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Titolo II Ordinamento II

Art. 13 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea Regionale;
 - 2) Il Segretario Regionale;
 - 3) Il Comitato Direttivo Regionale;
 - 4) Il Consiglio dei Probiviri;
 - 5) Il Tesoriere Regionale;
- Organi da eleggere eventualmente:
- 6) L'Organo di controllo;
 - 7) Il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e durano cinque anni, salvo gli organi eventualmente da eleggere che durano in carica un anno e sono rinnovabili.

Art. 13/bis (Gli organi sociali facoltativi)

E' facoltà dell'Associazione regionale costituire strutture provinciali e delegazioni comunali i cui organi sono:

- 1) L'Assemblea Provinciale;
- 2) Il Segretario Provinciale;
- 3) Il Comitato Direttivo Provinciale;
- 4) La Delegazione Comunale.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e durano cinque anni.

Art. 14 (L'Assemblea Regionale)

L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Segretario Regionale, su richiesta di almeno un decimo degli scritti all'Associazione o su richiesta del Comitato Direttivo Regionale presa a maggioranza dei componenti.

È convocata almeno una volta all'anno dal Segretario Regionale, mediante avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. Ogni cinque anni viene convocata in sessione programmatica per il rinnovo delle cariche e per gli altri adempimenti statutari.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Segretario Regionale o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo Regionale. Il Segretario Regionale nomina un segretario verbalizzante con il compito di stendere il verbale della seduta e accertare la regolarità della convocazione e costituzione. Il verbale deve essere firmato dal Segretario Regionale e dal segretario verbalizzante.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni



poste all'ordine del giorno. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Art. 15 (Compiti dell'Assemblea Regionale)

- a) L'Assemblea svolge i seguenti compiti:
- b) Elegge i membri del Comitato Direttivo Regionale;
- c) Elegge il Segretario Regionale;
- d) Elegge i membri del Consiglio dei Probiviri;
- e) Elegge il Tesoriere Regionale;
- f) Nomina l'organo di controllo qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari ad almeno 110.000,00 euro;
 - 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari ad almeno 220.000,00 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari ad almeno 5 unità.Revoca l'organo di controllo se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- g) Nomina il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari ad almeno 1.100.000,00 euro;
 - 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari ad almeno 2.200.000,00 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari ad almeno 12 unità.Revoca l'organo di controllo se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- h) Delibera le modifiche allo statuto con la maggioranza semplice. I principi fondamentali dello statuto possono essere modificati con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto;
- i) Delibera il programma annuale e in sessione programmatica il programma generale;
- j) Delibera le regole per il suo funzionamento interno e stabilisce il calendario delle sedute;
- k) Delibera l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- l) Delibera la quota sociale di adesione;
- m) Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- n) Nomina i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale e al Comitato Nazionale;
- o) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;



- p) Delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Segretario o dal Comitato Direttivo Regionale.

Art. 16 (Il Segretario Regionale)

Il Segretario Regionale è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Segretario Regionale è altresì il responsabile politico ed organizzativo dell'Associazione.

Aprire conti correnti Bancari e svolgere le attività necessarie di amministrazione e gestione patrimoniale dell'Associazione con provvedimenti presi in accordo con il Tesoriere Regionale.

Convoca l'Assemblea Regionale ordinaria e programmatica e la presiede. Presiede, altresì, il Comitato Direttivo Regionale. Fa parte di diritto del Comitato Nazionale.

Ha il potere di promuovere attività giudiziarie e di intervenire nel loro ambito (in sede penale, civile, amministrativa, contabile, ecc.) nominando legali e procuratori speciali.

Viene eletto dall'Assemblea Regionale, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, dura in carica cinque anni e convoca l'Assemblea Regionale per la elezione del nuovo Segretario Regionale almeno un mese prima della scadenza del mandato. Il mandato può essere revocato su votazione dell'Assemblea Regionale con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei presenti aventi diritto al voto.

Il Segretario può delegare un membro del Comitato Direttivo Regionale a sostituirlo o rappresentarlo in caso di impedimento.

Il Segretario almeno una volta l'anno convoca l'Assemblea Regionale per riferire sul programma realizzato nel corso dell'anno e per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17 (Compiti dei membri eletti negli organi nazionali)

I membri eletti dall'Assemblea Regionale negli organi nazionali rappresentano l'Associazione in seno a questi.

L'Assemblea Regionale elegge i propri rappresentanti nel Comitato Nazionale tra i membri del Comitato Direttivo Regionale.

Art. 18 (Il Comitato Direttivo Regionale)

Il Comitato Direttivo Regionale è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea Regionale alla quale risponde direttamente.

È composto minimo da 5 (cinque) rappresentanti individuati dal Segretario Regionale ed eletti dall'Assemblea Regionale che può anche revocarli con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei presenti aventi diritto al voto e durano in carica cinque anni.

Il Comitato può essere convocato su richiesta di almeno un decimo degli iscritti all'Associazione, su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti stessi del Comitato o su richiesta del Segretario Regionale.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Segretario Regionale ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Comitato:

- a) Coordina l'attività dell'Associazione attuando le decisioni e le deliberazioni dell'Assemblea Regionale;
- b) Delibera l'ammissione e l'espulsione dei soci, ratifica le eventuali richieste di recessione dei soci e le sanzioni nei confronti dei soci proposte dal Consiglio dei Proviviri;
- c) Delibera i casi e le modalità di corresponsione dei rimborsi spesa ai membri dell'Associazione;
- d) Oltre a quanto previsto dal presente statuto il Comitato Direttivo Regionale è competente anche per le altre questioni previste dallo statuto nazionale del CODICI;
- e) Autorizza la sottoscrizione di intese ed accordi o adesioni con le altre organizzazioni o gruppi sociali.



Art. 19 (Il Consiglio dei Proviviri)

Il Consiglio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i suoi componenti.

Il Consiglio dei Proviviri promuove, d'ufficio o su denuncia del Segretario Regionale, verifiche disciplinari sui soci quando vengono segnalati fatti gravi, contrari alla morale e alle leggi e allo spirito dell'Associazione.

Il Consiglio dei Proviviri ha funzioni istruttorie ed esprime parere motivato in merito a provvedimenti da adottare. L'organizzazione e il funzionamento viene stabilito dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio dei Proviviri.

In presenza di gravi motivi, per violazione dello statuto e per atti contrari alla legge, il Segretario Regionale dispone l'invio degli atti al Consiglio dei Proviviri, che istruisce la pratica secondo i principi dell'ordinamento giuridico italiano, garantendo il diritto alla difesa dell'interessato, redige il verbale dei lavori e dispone l'invio degli atti al Comitato Direttivo Regionale con un parere motivato e la proposta di eventuale sanzione da irrogare.

L'erogazione della sanzione viene deliberata dal Comitato Direttivo Regionale.

Il Segretario Regionale assume i provvedimenti necessari ed urgenti, atti a garantire la funzionalità dell'Associazione e il non inquinamento delle prove.

Art. 20 (Il Tesoriere Regionale)

Il Tesoriere Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale su proposta del Segretario Regionale e dura in carica cinque anni.

I compiti del Tesoriere Regionale sono:

- 1) Cura la gestione della cassa dell'Associazione autorizzando le spese e registrando ogni genere di entrate e ne tiene la contabilità su appositi libri;
- 2) Gestisce i lasciti testamentari su direttive dell'Assemblea Regionale;



- 3) Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo annuale riferito al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e relazione contabile;
- 4) Gestisce i movimenti bancari e cura i relativi conti bancari dell'Associazione insieme al Segretario Regionale;
- 5) Gestisce il patrimonio immobiliare dell'Associazione.

Tutte le entrate o le uscite che verranno effettuate senza l'approvazione e la dovuta registrazione sui libri contabili del Tesoriere Regionale sono di fatto non riconosciute dall'Associazione e quindi, in quanto tali, a totale responsabilità degli stessi soggetti che le hanno effettuate.

Art. 21 (Scritture contabili)

Il CODICI Abruzzo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie conformemente a quanto stabilito dal D.lg. n. 117/17. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate risultassero inferiori ai limiti stabiliti dal D.lg. n. 117/17, il bilancio sarà redatto secondo la forma del rendiconto per cassa.

Il CODICI Abruzzo tiene:

- 1) Il libro soci;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e degli altri organi sociali, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) Il libro dell'organo di controllo qualora nominato;

I libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono e secondo le disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 22 (L'Organo di controllo e il Revisore legale)

L'Organo di controllo e il Revisore legale, qualora siano superati i limiti di legge, sono nominati e/o revocati dall'Assemblea e sono scelti tra i soggetti nei rispettivi albi.

Art. 23 (Il Segretario Provinciale)

È il responsabile politico e organizzativo dell'Associazione a livello provinciale, attua le linee politico – programmatiche nazionali e regionali. Coordina le Delegazioni presenti nel territorio della provincia e cura i rapporti con tutte le Istituzioni pubbliche e private presenti a livello provinciale.

Viene eletto dall'Assemblea Provinciale, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, dura in carica cinque anni e convoca l'Assemblea Provinciale per la elezione del nuovo Segretario Provinciale almeno un mese prima della scadenza del mandato. Il mandato



può essere revocato su votazione dell'Assemblea Provinciale con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Il Segretario può delegare un membro del Comitato Direttivo Provinciale a sostituirlo o rappresentarlo in caso di impedimento.

Il Segretario almeno una volta l'anno convoca l'Assemblea Provinciale per riferire sul programma realizzato nel corso dell'anno.

Il Segretario Provinciale cura il Registro Provinciale dei soci inviando annualmente al Segretario Regionale copia dell'elenco degli iscritti con le relative quote e contributi versati.

Art. 24 (L'Assemblea Provinciale)

L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Segretario Provinciale, su richiesta di almeno un decimo degli iscritti all'Associazione a livello provinciale o su richiesta del Comitato Direttivo Provinciale presa a maggioranza dei componenti.

È convocata almeno una volta all'anno dal Segretario Provinciale, mediante avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. Ogni cinque anni viene convocata in sessione programmatica per il rinnovo delle cariche e per gli altri adempimenti statutari.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea è presieduta dal Segretario Provinciale o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo Provinciale. Il Segretario Provinciale nomina un segretario verbalizzante con il compito di stendere il verbale della suddetta ed accertare la regolarità della convocazione e della costituzione. Il verbale viene firmato dal Segretario Provinciale e dal segretario verbalizzante.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Art. 25 (Compiti dell'Assemblea Provinciale)

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

- a) Elegge i membri del Comitato Direttivo Provinciale;
- b) Elegge il Segretario Provinciale;
- c) Delibera il programma annuale e, in sessione programmatica, il programma generale;
- d) Delibera le regole per il suo funzionamento interno e stabilisce il calendario delle sedute;
- e) Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;



- f) Delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Segretario o del Comitato Direttivo Provinciale.

Art. 26 (Il Comitato Direttivo Provinciale)

Il Comitato Direttivo Provinciale è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione a livello provinciale ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea Provinciale alla quale risponde direttamente.

È composto minimo da 3 (tre) rappresentanti individuati dal Segretario Provinciale ed eletti dall'Assemblea Provinciale che può anche revocarli con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto e durano in carica cinque anni.

Il Comitato può essere convocato su richiesta di almeno un decimo degli iscritti all'Associazione a livello provinciale, su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti stessi del Comitato o su richiesta del Segretario Provinciale.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Segretario Provinciale ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Comitato:

- a) Coordina l'attività dell'Associazione a livello provinciale attuando le decisioni e le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e Regionale;
- b) Oltre a quanto previsto dal presente statuto il Comitato Direttivo Provinciale è competente anche per le altre questioni previste dallo statuto nazionale del CODICI.

Art. 27 (La Delegazione Comunale)

È l'organo che gestisce l'Associazione a livello comunale.

Si ha la Delegazione Comunale quando in un comune del territorio nazionale si riuniscono almeno dieci iscritti, eleggendo un loro rappresentante quale Segretario di Delegazione. Il riconoscimento della Delegazione è decretato dal Segretario Regionale.

Art. 28 (Incompatibilità, ineleggibilità e conflitto d'interessi)

Non sono eleggibili alle cariche dirigenziali e se eletto decade dal suo incarico i cittadini che non siano iscritti all'Associazione, nonché l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero che siano dirigenti di altre organizzazioni che si pongono in contrasto con gli scopi statutari dell'Associazione.

Il Segretario regionale, accertata la causa di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi o di ineleggibilità, ne dispone la sospensione e la rimozione dall'incarico.

Art. 29 (Controversie)



Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro sarà demandato al Presidente del Tribunale di Pescara.

Titolo III Norme transitorie e di rinvio

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia allo statuto del Centro per i Diritti del Cittadino – CODICI Nazionale. In assenza di regolamentazione si rinvia alle leggi nazionali.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA
Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 16 - 66121 Pescara
..... originale dell'atto qui
registrato il **19 MAG. 2025**
n. **605** serie **3**
Versati Euro

(.....)
con Mod. del
IL DIRETTORE TERRITORIALE

